

# Bird & Bird

Il Decreto Legislativo n. 198/2021:  
attuazione in Italia della Direttiva (UE)  
2019/633 in materia di pratiche  
commerciali sleali nei rapporti tra  
imprese nella filiera agricola e alimentare



# Il Decreto Legislativo n. 198/2021: attuazione in Italia della Direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare

Il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 198/2021 (il “**Decreto**”) che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (la “**Direttiva**”), abrogando la precedente normativa di cui all'art. 62 del Decreto-Legge n. 1/2012 (“**Art. 62**”).

## Ambito di applicazione

Il Decreto si applica ai rapporti B2B relativi a cessioni di prodotti agricoli e alimentari eseguite da fornitori stabiliti in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti. Sono esclusi, quindi, i contratti conclusi con i consumatori.

A differenza della Direttiva, il Decreto può applicarsi a tutela sia del fornitore sia dell'acquirente.

I prodotti agricoli e alimentari che rientrano nel campo di applicazione del Decreto sono tutti quelli elencati nell'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (“**TFUE**”)<sup>1</sup> e altri prodotti trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale allegato.

## Forma scritta

Il Decreto, come il precedente Art. 62, richiede che i contratti di cessione siano conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto e che indichino la durata, le quantità e le caratteristiche dei prodotti venduti, il prezzo (che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto), le modalità di consegna e di pagamento.

È espressamente previsto che l'obbligo della forma scritta può essere adempiuto anche con forme equipollenti, a condizione che gli elementi contrattuali di cui sopra siano concordati tra le parti mediante un accordo quadro.

## Durata

La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a 12 mesi, salvo deroga motivata che giustifichi la previsione di un termine più breve.

Se il contratto prevede una durata più breve, all'infuori delle deroghe espressamente ammesse dal Decreto, essa si considera comunque pari a 12 mesi.

---

<sup>1</sup>[https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0013.01/DOC\\_5&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0013.01/DOC_5&format=PDF)

## Pratiche commerciali sleali vietate

Ai sensi del Decreto, sono sempre vietate le seguenti pratiche commerciali (cd. “*black list*”):

- l'applicazione di termini di pagamento di oltre 30 giorni per i prodotti deperibili e oltre 60 giorni per gli altri prodotti agricoli e alimentari, a decorrere da termini individuati secondo diversi criteri. Si noti che tali termini differiscono da quelli previsti dall'Art. 62 che decorrevano dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura;
- l'annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni, con alcune eccezioni;
- modifiche unilaterali delle condizioni relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori;
- la richiesta al fornitore di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari del fornitore;
- la richiesta al fornitore di farsi carico dei costi per il deterioramento e/o la perdita di prodotti che si verificano presso i locali dell'acquirente o comunque dopo che tali prodotti sono divenuti di sua proprietà, quando tale deterioramento o perdita non siano stati causati da negligenza o colpa del fornitore;
- il rifiuto di confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione su richiesta del fornitore, ad eccezione di alcune ipotesi;
- l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell'acquirente, di segreti commerciali del fornitore;
- la minaccia di mettere in atto o la messa in atto di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode;
- la richiesta al fornitore di risarcimento del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, benché non risultino negligenze o colpe da parte del fornitore;
- la vendita di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
- la vendita di prodotti agricoli e alimentari a condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa la vendita a prezzi manifestamente inferiori ai costi di produzione;
- l'omissione di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- l'imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di vendita, di acquisto o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
- l'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
- il subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle relazioni commerciali all'esecuzione di prestazioni che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non hanno alcuna connessione con l'oggetto dei contratti e delle relazioni commerciali;
- il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
- l'adozione di ogni ulteriore condotta commerciale che risulti sleale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento;
- l'imposizione dell'obbligo di fornire servizi e prestazioni accessorie, senza alcuna connessione oggettiva con i prodotti ceduti in base al contratto;
- l'esclusione dell'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti;
- la previsione dell'obbligo del fornitore di non emettere la fattura prima di un certo periodo di tempo dopo la consegna dei prodotti, con alcune eccezioni;

- l'imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da una parte alla sua controparte;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di prodotti con date di scadenza troppo brevi;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento di prodotti;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, dell'inserimento di certi prodotti nell'assortimento;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, dell'obbligo di riservare a determinati prodotti posizioni privilegiate negli scaffali o negli esercizi commerciali.

Sono inoltre vietate, salvo che siano state precedentemente concordate in termini chiari ed univoci nel contratto di cessione o in un altro accordo successivo tra il fornitore e l'acquirente, le pratiche commerciali in cui (cd. "grey list"):

- l'acquirente restituisca al fornitore prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti e/o per il loro smaltimento;
- al fornitore venga richiesto un pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino o la messa in commercio dei suoi prodotti;
- l'acquirente richieda al fornitore di farsi carico del costo degli sconti sui prodotti agricoli e alimentari venduti dall'acquirente come parte di una promozione, con alcune eccezioni;
- l'acquirente richieda al fornitore di pagare i costi della pubblicità dei prodotti effettuata dall'acquirente;
- l'acquirente richieda al fornitore di pagare i costi per il marketing dei prodotti effettuato dall'acquirente;
- l'acquirente richieda al fornitore di farsi carico dei costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

Il Decreto regola anche alcuni aspetti delle vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili.

## Buone pratiche commerciali

Il Decreto prevede altresì alcuni criteri per determinare quando si è in presenza di buone pratiche commerciali e il relativo diritto di utilizzare un *claim* specifico in tal senso nelle comunicazioni pubblicitarie.

## Sanzioni

Il Decreto prevede sanzioni specifiche fino al 10% del fatturato realizzato dal trasgressore (acquirente o fornitore, a seconda dei casi) nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.

Per ogni violazione la sanzione è determinata entro uno specifico *range*.

Il limite massimo del 10% può essere applicato solo in alcuni casi (ad esempio, in caso di accertata prosecuzione di alcune violazioni o di reiterazione della stessa violazione durante lo stesso anno).

## Autorità di contrasto e denunce

La nuova autorità di contrasto è l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), mentre l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) rimane competente nel caso in cui le pratiche in questione si traducano in pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del Consumo.

L'ICQRF può dare attuazione alle disposizioni del Decreto d'ufficio o su denuncia. Il Decreto prevede anche la protezione dell'anonimato delle denunce, quando richiesto.

È anche prevista la possibilità di ricorrere a procedure di mediazione o a meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie.

Il Decreto Legislativo n. 198/2021: attuazione in Italia della Direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare & 03

## Adeguamento

Tutti i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari sottoscritti a decorrere dal 15 dicembre 2021 devono essere conformi al Decreto, mentre i contratti in corso di esecuzione devono essere resi conformi al Decreto stesso entro sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021.

# Contatti

**Claudia Ricciardi**

**Partner**

Tel: +390230356000  
claudia.ricciardi@twobirds.com



**Rita Tardiolo**

**Counsel**

Tel: +390230356000  
rita.tardiolo@twobirds.com



**Sara Massalongo**

**Associate**

Tel: +390230356000  
sara.massalongo@twobirds.com



**twobirds.com**

Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Bratislava & Brussels & Budapest & Casablanca & Copenhagen & Dubai & Dusseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.